

(1428), Fassa (1429), Michoud (1430), Ranelletti (1431), Vitta (1432), per i quali un ente è pubblico quando è creato dallo Stato (1433). La Corporazione dei piloti è, appunto, di origine coattiva (1434) (art. 192 c. m. m., 1 regol. 1926 e regol. precedenti) (1435): essa, dunque, è pubblica (1436).

Viene poi la teoria dello *scopo*, seguita da Chironi e Abello (1437), De Ruggiero (1438), Giorgi (1439), Hauriou (1440), Ferraris (1441), Ranelletti (1442), Zeller (1443), Vitta (1444), per i quali un ente è pubblico allorchè esplica un'attività diretta al soddisfacimento di bisogni od interessi collettivi (1445). Sulla pubbli-

(1428) JÈZE, *Principes généraux du dr. adm.*, 2<sup>a</sup> ed., Paris, 1914, p. 247 segg.

(1429) FASSA, *Cenni riassuntivi sulla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato in materia d'impiego pubblico*, in *Giur. Ital.*, 1928, p. 1169-1176.

(1430) MICHOD, *Théorie de la personnalité morale*, Paris, 1906-09, I, 205 segg.

(1431) RANELLETTI, *loc. cit.*

(1432) VITTA, *mon. cit.*, pag. 24: « Se lo Stato vuole che un ente esista, è segno evidente che reputa gli scopi di quello come scopi d'interesse collettivo, in una parola, come pubblici in senso stretto ».

(1433) Scrive il DE RUGGIERO, *op. cit.*, I, p. 434: « ... l'origine è decisiva quando sia lo Stato che fonda l'istituto non potendo dall'atto di quello trar vita che istituti di carattere pubblico, ... ».

(1434) Così BRUNETTI, *cit.*, II, p. 354, n. 294. La costituzione di tali Corpi è in Tripolitania e Cirenaica, in genere, facoltativa (art. 194 c. m. m. col.); può essere però anche coattiva (art. 552 reg. esec. c. m. m. col.) (V. retro, § 118).

(1435) Il principio è mantenuto nel progetto 1931 di cod. mar. (art. 161).

(1436) VALERI, *mon. cit.*, p. 466.

(1437) CHIRONI e ABELLO, *Trattato di dir. civ. ital.*, I, p. 167.

(1438) DE RUGGIERO, *cit.*, I, p. 434-436.

(1439) GIORGI, *Persone giuridiche*, Vol. V.

(1440) HAURIUO, *Précis de droit adm.*, 10<sup>a</sup> ed., Paris, 1921, p. 203 segg.

(1441) FERRARIS, *Diritto amministrativo*, Padova, 1922, p. 149, per il quale sono enti pubblici anche le imprese di pubblici servizi esercitate da società commerciali.

(1442) RANELLETTI, estensore della sentenza 29 maggio 1930 dell'Appello di Milano (Magistratura del Lavoro), in *Sinossi giuridica*, fasc. 489, 1930, p. 27: « ... il carattere essenziale e distintivo dell'ente pubblico va ricercato nei fini che esso si propone. La persona giuridica deve, cioè, ritenersi pubblica quando è destinata a soddisfare interessi pubblici, ... ».

(1443) ZELLER, *Staat und Kirche*, pag. 73.

(1444) VITTA, *cit.*, p. 32, 33.

(1445) Cfr. Appello Milano 29 maggio 1930, *loc. cit.*; Cass. Firenze 30 sett. 1903, *Annali*, XXXVII, 3, 371; Cass. Roma (sez. un.) 17 lugl. 1897, in *Giur. ital.*,